

STATUTO

dell'Associazione "Società Italiana dei Docenti e Ricercatori di Automatica (SIDRA)"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

- 1) E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile una Associazione denominata "Società Italiana dei Docenti e Ricercatori di Automatica (SIDRA)"
- 2) L'Associazione ha sede in Siena, via Roma n. 56. Essa potrà inoltre costituire delle sezioni ed aprire anche sedi secondarie se ciò sarà ritenuto opportuno o utile per meglio perseguire le proprie finalità.
- 3) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli soci.

TITOLO II

SCOPO

- 4) L'Associazione è finalizzata a promuovere e diffondere la cultura delle discipline dell'Automatica, così come definite dai seguenti campi paradigmatici:
 - analisi di dati e segnali, identificazione di modelli, adattatività ed apprendimento, diagnostica e supervisione;
 - automazione di sistemi e mezzi di trasporto e dei sistemi aerospaziali;
 - automazione industriale;
 - componenti, strumentazione, architetture hw/sw e di comunicazione per sistemi di automazione e controllo;
 - controllo dei processi, di impianti e macchine;
 - gestione e controllo dei sistemi e delle risorse ambientali;

- simulazione e ottimizzazione dei sistemi di automazione e controllo
- teoria e progetto dei sistemi di controllo;
- teoria, analisi e modellistica dei sistemi dinamici;
- robotica industriale e di servizio ed integrazione dei sistemi;
- mecatronica.

Promuove, in particolare, le occasioni di incontro tra giovani studiosi italiani e stranieri e la diffusione dei temi e dei risultati delle ricerche di questi. A tal fine organizza convegni, scuole avanzate, tavole rotonde e ogni altra forma di incontro e di discussione, favorisce gli scambi tra Università italiane e straniere ed ogni altra attività, ivi compresa la pubblicazione di libri o periodici, volta a diffondere i risultati degli studi realizzati nell'ambito dell'Associazione stessa. L'Associazione ha, infine, lo scopo di collaborare con altre associazioni culturali analoghe. Essa è apolitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.

TITOLO III SOCI

- 5) Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa loro iscrizione all'Associazione. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione ed hanno, dal momento dell'ammissione, il diritto di partecipare alle assemblee dell'Associazione medesima con diritto di voto facendo parte dell'elettorato tanto attivo che di quello passivo sempre che risultino maggiorenni. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.
- 6) Hanno titolo ad essere iscritti all'Associazione i docenti di ruolo dell'area dell'Automatica di Università italiane e i ricercatori di Enti Pubblici o privati o di Centri di Ricerca che si siano distinti per il contributo dato alla ricerca e alla formazione di giovani studiosi secondo gli scopi di cui al precedente

articolo 4 e che presentino domanda di ammissione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad accettarne ed osservarne lo Statuto e il Regolamento. Sull'accoglimento di tale domanda si pronuncerà il Consiglio Direttivo entro 90 giorni dal suo ricevimento. L'eventuale rifiuto del Consiglio Direttivo all'accoglimento della domanda dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato all'interessato.

Al momento di accoglimento della domanda, il socio dovrà versare, qualora prevista, la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Detta quota dovrà poi essere versata da parte dello stesso nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente da parte del Consiglio Direttivo medesimo. Dei soci sarà formato apposito Albo da aggiornare annualmente.

- 7) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita della Associazione ed alle iniziative che verranno da questa promosse ed hanno, in particolare, diritto di frequentare i locali e le iniziative promosse dall'Associazione secondo le modalità e nel rispetto dell'apposito regolamento redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo.
- 8) La qualità di socio si perde per morte, dimissioni, decadenza per morosità. In particolare i soci decadono da tale specifica qualifica nel caso di morosità nel pagamento della quota annuale che si protragga per oltre quattro mesi dalla scadenza pattuita, senza necessità per il Consiglio Direttivo di formale richiesta della quota stessa e/o comunicazione dell'avvenuta decadenza.

Alla cessazione del rapporto associativo di ciascun socio, quest'ultimo

non avrà alcun diritto in ordine alla restituzione dei contributi versati, né sul patrimonio dell'Associazione.

- 9) Le quote ed i contributi associativi sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

ORGANI

- 10) Sono organi dell'Associazione:

l'assemblea dei soci;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Probiviri.

- 11) L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed esprime gli orientamenti generali della medesima.

Le assemblee validamente costituite rappresentano tutti i soci e le loro deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è costituita dai soci i quali hanno pieno diritto di intervenire personalmente o mediante delega scritta ad altro socio.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il mese di ottobre, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, della relazione descrittiva dell'attività svolta e delle attività da svolgere nell'anno in corso, nonché per l'esame del bilancio preventivo.

L'assemblea sarà inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta motivata da

oltre un decimo dei soci.

Spetta inoltre all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e nominare il Consiglio Direttivo, nonché deliberare su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

La convocazione dell'assemblea dovrà essere effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora e delle materie da trattare nonché della data, ora e luogo dell'eventuale seconda convocazione che dovrà essere diffuso a tutti i soci ed in particolare dovrà essere comunicato attraverso un qualsiasi mezzo che garantisca il suo ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Le assemblee potranno essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede dell'Associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o da altro soggetto scelto di volta in volta dagli intervenuti; il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea per delega da un altro socio, che comunque non potrà disporre di più di una delega.

Il verbale delle adunanze è riportato sul libro delle Assemblee ed è consultabile, a richiesta, da parte di qualunque socio.

12) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando risultino presenti la maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualora

intervengano in proprio o per delega almeno il 30% dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare le modifiche al presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

13) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'assemblea dei soci. Tra i membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea elegge il Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo esercita le proprie funzioni in composizione ridotta fino alla successiva riunione dell'Assemblea dei soci che provvede all'integrazione per lo scorcio del mandato.

14) Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio ambito un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea.

15) Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea e all'ammontare della quota associativa.

Per la validità delle deliberazioni consiliari occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

- 16) Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli tassativamente riservati dalla legge e dal presente statuto all'assemblea, nel rispetto dell'oggetto e degli scopi associativi.

Il Consiglio compila il regolamento dell'Associazione, determina le quote associative annue e delibera sull'ammissione di nuovi soci.

Ai componenti il Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso e può essere loro riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico svolto a favore dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione potrà essere remunerato per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di Consigliere svolta.

- 17) Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.

Al Presidente spetta, in particolare, la firma di tutti gli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende poi all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea. In caso di sua assenza o di impedimento, le sue mansioni saranno svolte dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare la firma e la rappresentanza anche ad altri membri del Consiglio medesimo.

- 18) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci designati dall'Assemblea. I probiviri non possono essere al contempo membri del Consiglio Direttivo. Essi restano in carica tre anni e possono essere successivamente designati senza vincoli sul numero di mandati. Al Collegio è demandata la soluzione di qualsiasi controversia che possa insorgere tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi. La soluzione di tali controversie è demandata al Collegio con esclusione di ogni altra giurisdizione e lo stesso deciderà *ex bono et aequo* senza particolari formalità procedurali, ferma fin da ora l'inappellabilità del lodo pronunciato. Al Collegio dei Probiviri può essere chiesto dal Consiglio Direttivo di esprimere pareri non vincolanti su casi dubbi riguardanti l'attività dell'Associazione.

TITOLO V

BILANCIO E PATRIMONIO

- 19) L'esercizio sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei soci, unitamente alla relazione descrittiva dell'attività svolta e di quelle da svolgere nell'anno in corso nonché del bilancio preventivo.

Tutta la documentazione predisposta dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci, dovrà essere inviata con qualsiasi mezzo ai soci nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea stessa. Dal rendiconto economico e

finanziario dovranno risultare anche i beni ed i contributi eventualmente ricevuti, ed in esso dovranno essere previste distinte sezioni per la parte istituzionale e per la parte commerciale eventualmente esercitata delle attività svolte. I rendiconti economici e finanziari e le previste relazioni dovranno essere trascritti su appositi libri dell'Associazione e conservati secondo le disposizioni vigenti.

20) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai versamenti effettuati da parte dei Soci al momento della loro iscrizione;
- dalle quote associative annuali;
- dagli eventuali compensi percepiti dall'Associazione in relazione alle proprie attività culturali ed editoriali;
- da ogni diversa entrata che concorra ad incrementare l'attivo associativo e percepita nel rispetto dello scopo dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili, dei quali l'Associazione venga a qualsiasi titolo in possesso;
- da eventuali erogazioni e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

L'Associazione, in conformità con le finalità non di lucro, non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo bilancio annuale verranno devolute all'incremento delle attività associative.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO

21) Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei soci, riuniti in apposita assemblea ai sensi del precedente articolo 12; in tale sede si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, al conferimento dei poteri per la liquidazione, ed anche in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo dell'Associazione allo scioglimento per qualunque causa sarà devoluto ad altra Associazione senza fini di lucro e con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

22) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto viene fatto rinvio alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute e di enti non commerciali.